

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Il presente atto è stato redatto in data 17.07.06
Visto e approvato dalla Giunta Regionale in data 20.07.06 con il n. 2114
L'Ufficiale Rogante
Avv. *[firma]* B. Nsamo

REGIONE DELL'UMBRIA

**CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
INTERREGIONALI**

TRA

Regione dell'Umbria in persona di **Geom. ETTORE LAMINCIA**, nato a Collazzone (PG) il 3.05.1946, domiciliato, per la funzione, in Perugia presso la sede legale dell'Ente rappresentato il quale, ai sensi della D. G. R. n. 165 del 19.02.2003, e successiva D. G. R. n. 2295 del 22.12.2005, interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti della Regione dell'Umbria (P. IVA 01212820540) e quindi in valida rappresentanza dell'Ente stesso (nel seguito, anche "Ente affidante");

E

Soc. Consortile ATC & Partners Mobilità a.r.l. in persona del Dott. Sbarzella Sergio in qualità di Amministratore Unico della Società, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dalla deliberazione della Assemblea dei Soci del 27 Dicembre 2005, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Società in Terni, Piazzale della Rivoluzione Francese, capitale sociale di Euro 20.000,00 interamente versato, codice fiscale/partita IVA n. 01294330558, iscritta nel Registro delle Imprese di Terni, con il n. 01294330558, (nel seguito anche "Prestatore" ovvero "Impresa affidataria")

PREMESSO CHE

1. secondo quanto previsto nelle premesse al Capitolato di Gara, la Provincia di Terni, ai sensi del d. lgs. n. 422/1997 e in esecuzione dei compiti affidatigli, ha indetto una procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 158/1995, per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per un importo stimato e complessivo a base di gara di Euro 15.195.318,93 oltre IVA;
2. con la determinazione dirigenziale n. 2282 del 4.11.2003 la Provincia di Terni ha approvato il Bando di gara, pubblicato sulla G.U.C.E. il 7.11.2003;
3. secondo quanto previsto dal Capitolato di gara, il predetto importo a base d'asta è stato rivalutato per l'anno 2005 al tasso dell'1,2% e, per l'anno 2006 al tasso dell'1,6%;
4. l'impresa A.T.C. & Partners Mobilità ha presentato offerta per concorrere alla gara relativa al bacino provinciale, manifestando espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare

i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

5. la Provincia di Terni, conclusa la suddetta procedura di gara e su indicazione della Commissione giudicatrice appositamente nominata, con Determinazione n 653 del 15 aprile 2005, ha provveduto ad aggiudicare definitivamente l'appalto in epigrafe all'Impresa A.T.C. & Partners Mobilità, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
6. l'Impresa A.T.C. & Partners Mobilità dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Capitolato d'onori e tecnico (nel seguito anche "Capitolato"), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
7. l'Impresa aggiudicataria, secondo quanto disposto dall'art. 16 del Capitolato, ha prestato a favore di ciascun Ente affidante, la cauzione definitiva, per un importo pari al 10 % (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale annuo iniziale riferito a ciascun Ente.
8. l'Impresa aggiudicataria ha presentato la restante documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
9. l'Impresa aggiudicataria ha stipulato le assicurazioni secondo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato di Gara;
10. l'Impresa aggiudicataria ha prodotto idonea dichiarazione sostitutiva della certificazione di regolarità contributiva prevista, a pena di revoca dell'affidamento, dall'art. 2 del D. L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 266.

Tanto premesso e considerato, tra il suddetto Ente pubblico affidante e l'Impresa affidataria (nel prosieguo congiuntamente anche "Parti"), come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Parte Prima: Struttura del contratto e definizioni

Articolo 1 – Struttura del Contratto

1. Il Contratto si articola in 4 (quattro) parti secondo la seguente struttura:

Parte prima: Struttura del contratto e definizioni

Parte Seconda: Prestazioni, corrispettivi e tariffe;

Parte Terza: Altri impegni assunti dalle parti, inadempimenti e sanzioni;

Parte Quarta: Disposizioni varie.

Articolo 2 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, con particolare riguardo al Capitolato di gara e relativi allegati, ancorché non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del Contratto, fatte salve le definizioni contenute nel Capitolato di gara, si intende per:
 - a) “Ente aggiudicatore”, la Provincia di Terni, che ha espletato la gara unificata per il bacino di traffico di propria competenza, in nome e per conto della Regione dell’Umbria e degli altri Enti Locali affidanti ricadenti nella propria circoscrizione territoriale;
 - b) “Ente affidante”, salvo diversa specificazione, la Regione dell’Umbria che affida l’esecuzione dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto, relativamente ai programmi di esercizio di propria competenza;
 - c) “Impresa affidataria”, ovvero “Prestatore” il soggetto che, in quanto migliore offerente nell’ambito del bacino posto a gara, è risultato aggiudicatario della prestazione dei corrispondenti servizi di TPL;
 - d) “Gestore uscente”, salvo diversa specificazione, il soggetto che attualmente gestisce il servizio di TPL relativamente al lotto 1, sino al subentro dell’Impresa affidataria;
 - e) “Nuovi aggiudicatari”, salvo diversa specificazione, i soggetti che, alla scadenza del presente Contratto di servizio, subentreranno all’Impresa affidataria a seguito di una nuova procedura concorsuale;
 - f) Servizi interregionali il complesso dei servizi come individuato nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto per una percorrenza annua di 293.228 vetture per Km.
 - g) “Parti”, salvo diversa specificazione, i soggetti che stipulano il presente Contratto di servizio

Articolo 4 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale interregionale, nonché tutte le prestazioni richieste, sono regolati in via graduata:
 - a) dal complesso delle disposizioni contenute negli atti di gara (Bando, Capitolato di gara e presente Contratto di servizio),
 - b) da quanto previsto nell'Offerta presentata dall'Impresa affidataria;
 - c) dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, ivi comprese quelle in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.
2. Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Parte Seconda

Articolo 5 – Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'esercizio, l'adeguamento e lo sviluppo dei servizi di TPL interregionali svolti mediante autobus come individuato nel precedente art. 3, lett. f) e nell'allegato "A".
2. Il suddetto territorio comprende i seguenti servizi di TPL automobilistico interregionali per una percorrenza annua di 293.228 vetture per Km., al netto delle tratte su cui sono esercitati servizi extraurbani coincidenti:

*Amelia - Orte scalo
Orvieto - Bolsena
Narni - Rieti
Sangemini - Viterbo
Todi - Montalto di Castro
Todi - Tarquinia*

secondo i programmi d'esercizio specificati nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

3. Gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria sono individuati nel seguito del presente

Contratto, nei relativi allegati, nonché in tutti gli atti di gara. Resta inteso che le prestazioni oggetto del Contratto, sono individuate anche in base alle indicazioni contenute nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica presentate dall'Impresa aggiudicataria.

4. I servizi strumentali e complementari comprendono tutte le attività necessarie allo svolgimento dei servizi di TPL posti a gara. A titolo indicativo e non limitativo, essi consistono nella gestione e manutenzione dei mezzi, dei depositi e degli impianti, anche speciali, nell'assistenza e nell'informazione al pubblico, nonché nella gestione delle attività amministrative e commerciali riconducibili all'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto.
5. L'Impresa affidataria è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme primarie e secondarie - comunitarie, nazionali, regionali e locali - che disciplinano l'esercizio dei servizi di TPL (ad esempio, quelle sulle emissioni rumorose e inquinanti, sulla sicurezza e sulla gestione del personale, etc.).
6. L'Ente affidante effettua gli opportuni controlli sulla gestione dei servizi di TPL oggetto del presente contratto, con particolare riferimento alla regolarità dei servizi prestati ed agli aspetti di qualità e sicurezza, nonché a quelli riguardanti i rapporti con l'utenza, anche ai fini degli eventuali provvedimenti in materia di penali, decadenza e risoluzione.
7. L'Ente affidante si riserva la facoltà di istituire servizi speciali di trasporto in occasione di eventi straordinari (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, fiere, eventi socio-culturali etc.), prevedendo di volta in volta le specifiche tariffe, nonché le condizioni e le modalità di esercizio. Tali servizi devono essere offerti, innanzitutto, all'Impresa affidataria e solo in caso di rifiuto espresso da quest'ultima possono essere offerti, alle medesime condizioni, a soggetti terzi individuati nelle forme di legge dall'Ente affidante competente.

Articolo 6 – Durata

1. L'affidamento dei servizi interregionali di TPL oggetto dell'appalto aggiudicato, ha la durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, lettera a) della L.R. dell'Umbria n. 37/1998 e ss.mm.ii..
2. Alla scadenza del contratto, l'Impresa affidataria è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro dei corrispondenti nuovi aggiudicatari e, comunque, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi oltre la suddetta scadenza. La prosecuzione dei servizi avviene alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di affidamento, salvo diverso accordo tra le Parti.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di decadenza e di anticipata risoluzione, ovvero nei casi di recesso previsti dal presente Contratto.

Articolo 7 – Prestazioni a carico dell'Impresa affidataria

1. I servizi, così come descritti nel precedente articolo 5, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, i tempi e le modalità indicate nel presente Contratto, negli atti di gara ovvero nei documenti dagli stessi richiamati, nonché nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica presentate dall'Impresa affidataria.
2. In particolare, i servizi di TPL oggetto dell'affidamento di cui al presente contratto, devono essere esercitati in conformità al Programma di Esercizio adottato dagli Enti affidanti e riportato all'allegato "B" al presente contratto, salvo quanto previsto nei successivi articoli 9, 10 e 11.
3. L'autorizzazione degli impianti, dei percorsi e la localizzazione delle fermate, ai fini della sicurezza, resta a carico dell'Ente affidante.
4. L'Impresa affidataria deve adeguarsi, nel corso del rapporto contrattuale, alle modifiche ed integrazioni dei relativi programmi di esercizio che l'Ente affidante competente ritenga necessarie e/o utili, fatte salve le previsioni di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 in ordine alle ipotesi ed alle modalità di adeguamento dei corrispettivi, nonché alle conseguenze in caso di mancato accordo.
5. In caso di servizi a bassa utilizzazione e/o dedicati a particolari categorie di utenti, da individuare in accordo con l'Ente affidante competente, l'Impresa affidataria può proporre una diversa organizzazione e modalità di esecuzione degli stessi, che assicurino comunque il trasporto dell'utenza secondo quanto previsto nei corrispondenti programmi di esercizio. L'attuazione di tali diverse modalità di esecuzione dei servizi è subordinata all'autorizzazione dell'Ente affidante competente e non comporta adeguamento dei corrispettivi dovuti, fermo restando il rispetto degli standard qualitativi individuati in sede di aggiudicazione.
6. Fermo quanto disposto nel successivo art. 9, l'Impresa affidataria si impegna a coordinare il suddetto Programma di Esercizio con le altre aziende esercenti reti o linee contermini, in modo da razionalizzare i servizi complessivamente posti a gara.

Articolo 8 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo riferito al primo anno di vigenza contrattuale (1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2006), spettante all'Impresa affidataria per l'esercizio dei servizi di TPL automobilistico ammonta a Euro 355.144,96 oltre l'IVA, determinato secondo quanto disposto

dall'art. 4, commi 1 e 2, del Capitolato di Gara. Il corrispettivo medio chilometrico di aggiudicazione dei servizi di T.P.L. automobilistici interregionali, è pari a Euro 1,21 per chilometro.

2. Il corrispettivo definito per il primo anno, (in seguito "Corrispettivo annuo") è soggetto, nel corso della vita del Contratto, ad adeguamenti, incrementi o riduzioni, secondo quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11. A seguito dei suddetti adeguamenti, incrementi o riduzioni, il corrispettivo globale può risultare modificato.
3. Il pagamento del corrispettivo annuo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a. il 90% (novanta per cento), del suddetto corrispettivo, come eventualmente adeguato nel corso di esecuzione dell'appalto, è erogato dall'Ente affidante con rate bimestrali e posticipate, entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla presentazione di regolare fattura e della documentazione di regolarità contributiva nonché di quella prevista ai fini del monitoraggio di cui all'art. 23 del Capitolato, fermo restando quanto previsto in materia di penali;
 - b. il saldo del 10% (dieci per cento) è liquidato entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di competenza, previa acquisizione della suddetta documentazione e fermo restando quanto previsto in materia di penali.
5. L'Ente locale affidante si impegna a riconoscere all'Impresa affidataria gli interessi per ritardato pagamento, calcolati a decorrere dal termine di cui al d. lgs. n. 231/2002 e sulla base del saggio degli interessi ivi previsto, maggiorato di un punto percentuale.
6. I corrispettivi spettanti alle Imprese affidatarie sono incrementati annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato stabilito nel Documento Annuale di Programmazione (D.A.P.) adottato dalla Regione dell'Umbria.

Articolo 9 – Modifiche del programma d'esercizio e variazione del corrispettivo

1. L'Ente affidante, nel corso dell'intera durata del contratto, può modificare i propri programmi di esercizio - sia in aumento che in diminuzione - per esigenze di pubblica utilità ovvero connesse alla sperimentazione o all'istituzione di nuovi impianti o servizi e/o di nuove linee, secondo quanto previsto all'art. 6 del Capitolato di gara.
2. Il corrispettivo annuo a carico dell'Ente affidante è determinato, per ciascun anno, in funzione delle rispettive percorrenze chilometriche

annue iniziali e delle rispettive percorrenze chilometriche annue programmate. Per percorrenze chilometriche annue iniziali si intende l'ammontare delle percorrenze derivanti dallo svolgimento dei programmi di esercizio riportati nell'allegato "B" al presente contratto. Per percorrenze chilometriche annue programmate si intende l'ammontare delle percorrenze annue derivanti dallo svolgimento dei programmi di esercizio come eventualmente modificati dall'Ente affidante ai sensi del comma 1, e dunque l'ammontare delle percorrenze concretamente eseguite dall'Impresa affidataria nell'anno.

3. Qualora, per ciascun anno le percorrenze chilometriche annue programmate differiscano dalle percorrenze chilometriche annue iniziali, il corrispettivo annuo totale viene determinato secondo le seguenti modalità:
 - a) qualora le percorrenze chilometriche annue programmate differiscano, in aumento o in diminuzione, dalle percorrenze chilometriche annue iniziali di una percentuale inferiore o pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento), considerata come franchigia, il corrispettivo annuo non subisce alcuna variazione;
4. L'Impresa affidataria deve provvedere a mettere in esercizio le modifiche richieste, ai sensi del precedente comma 1 che non implicino rinegoziazione del corrispettivo, entro le date stabilite dall'Ente affidante ma comunque non prima di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione scritta, salvo diverso accordo tra le Parti.
5. In sede di rinegoziazione del corrispettivo, nei casi previsti dal presente articolo, devono essere preventivamente e congiuntamente considerati i costi incrementali o decrementali che dovrebbero essere sopportati dall'Impresa affidataria in conseguenza delle modifiche da apportare. Per la valutazione dei costi incrementali/decrementali si fa esclusivo riferimento ai fattori della produzione direttamente impegnati nell'esercizio dei servizi di TPL dell'Ente affidante. Nella suddetta sede saranno altresì stabiliti i termini temporali per la messa in esercizio delle modifiche concordate.
6. Per l'esatta determinazione dei costi di cui al comma precedente, le parti interessate possono avvalersi di un'apposita Commissione tecnica, composta di tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti interessate e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo. Qualora non si raggiunga l'accordo sulla figura del Presidente, la relativa nomina sarà devoluta al Presidente del Tribunale in cui ha sede l'Ente affidante competente. L'esatta determinazione dei costi non vincola l'Ente affidante che ha la facoltà di non procedere alla modifica dei rispettivi programmi di esercizio ovvero di richiedere modifiche parziali, ferma restando la

facoltà di recesso di cui al successivo articolo 24 del presente Contratto.

7. L'Impresa affidataria, in corso di vigenza del Contratto di servizio, può richiedere all'Ente affidante l'approvazione di modifiche e integrazioni ai programmi di esercizio di rispettiva competenza, come individuati in sede di sottoscrizione del presente Contratto di servizio.
8. Rispetto ad ogni modificazione e/o integrazione dei programmi di esercizio, l'Impresa affidataria deve garantire adeguata e tempestiva informazione dell'utenza, in osservanza dei modi e dei tempi previsti nella Carta della Mobilità.
9. Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, delle percorrenze annue iniziali di cui all'allegato "A" al presente contratto, derivanti da un diverso valore delle validità di esercizio di ciascun anno rispetto a quelle standard utilizzate per la programmazione dei servizi di TPL oggetto del presente appalto, non producono alcun effetto sull'ammontare dei corrispettivi annui dovuti all'Impresa affidataria, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 11.

Articolo 10 – Scioperi ed eventi straordinari e imprevedibili

1. I servizi oggetto del presente Contratto devono essere svolti integralmente, correttamente e con continuità, salvo interruzioni o riduzioni temporanee dovute a casi di forza maggiore (ivi comprese le disposizioni delle Autorità competenti per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, sanità, sicurezza etc.) e/o di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni, etc.) non prevedibili e non imputabili all'Impresa affidataria.
2. Nei suddetti casi, l'Impresa affidataria si impegna a ridurre al massimo i disagi all'utenza e a riattivare i servizi nel più breve tempo possibile, anche mediante servizi alternativi e/o sostitutivi, dandone immediata e tempestiva comunicazione all'Ente affidante e all'utenza.
3. Nei casi di cui al comma 1, le interruzioni o riduzioni temporanee dei servizi, comportanti riduzioni temporanee di percorrenze ovvero di ore di esercizio degli impianti fissi meccanizzati, non comportano applicazione di penali, fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 1463 e 1464 del codice civile.
4. In caso di sciopero, l'Impresa affidataria garantisce i servizi minimi previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti richiesti da detta normativa.
5. La riduzione di percorrenze, ovvero di ore di esercizio degli impianti fissi meccanizzati (ascensori e scale mobili), causata da

scioperi indetti dal personale dipendente dell'Impresa affidataria, comporta la riduzione del corrispettivo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Capitolato.

6. In caso di mancata o parziale esecuzione dei servizi per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1 e comunque imputabili all'Impresa affidataria, l'Ente affidante, può assicurare la continuità e la regolarità del servizio anche avvalendosi di altre imprese, con rivalsa sull'Impresa affidataria per le spese sostenute, fermo restando quanto previsto in materia di penali, decadenza e risoluzione, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno.


Articolo 11 – Tariffe e servizi commerciali all'utenza

1. Oltre al corrispettivo di cui al precedente art. 8, all'Impresa affidataria sono attribuiti:
 - a) i ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di TPL svolti;
 - b) i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione dei servizi di TPL oggetto del presente contratto.
2. L'Impresa affidataria deve riconoscere la piena validità di tutti i titoli di viaggio precedentemente emessi dai corrispondenti Gestori uscenti. In tal caso, i ricavi dei Gestori uscenti derivanti dalla vendita di abbonamenti aventi validità anche per un periodo di tempo successivo al momento dell'effettivo subentro del Prestatore devono essere trasferiti a quest'ultimo in misura proporzionale ai tempi di validità di rispettiva competenza.
3. I servizi di TPL oggetto della presente gara devono essere svolti applicando le diverse tipologie tariffarie di cui all'allegato G al Capitolato di gara, come incrementate a far data dall'1 settembre 2005, dall'1 settembre 2007 e dall'1 settembre 2009. Resta inteso che l'Ente affidante che non intende applicare, in tutto o in parte, i suddetti incrementi tariffari deve compensare con risorse proprie i conseguenti minori introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'Ente affidante, anche in relazione a modifiche strutturali della rete connesse, fra l'altro, anche all'attivazione di nuove modalità di trasporto, può accordarsi con l'Impresa affidataria per l'introduzione di un sistema tariffario diverso rispetto a quello previsto all'allegato G al Capitolato di gara.
4. L'Impresa affidataria, nel periodo di vigenza del presente contratto, è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dall'eventuale adozione, da parte dell'Ente affidante di:
 - a) sistemi tariffari integrati;

- b) sistemi di vidimazione elettronica.
5. Per quanto riguarda questi ultimi sistemi, in particolare, L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento dei sistemi elettronici di vidimazione, nonché ad uniformarsi alle regole in tema di politiche tariffarie definite dalla Giunta regionale.
 6. L'Impresa affidataria subentra negli impegni assunti dal Gestore uscente in ordine alle modalità di applicazione e gestione dei sistemi tariffari integrati e dei sistemi di vidimazione elettronica.
 7. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, L'Impresa affidataria può individuare, previo assenso dell'Ente affidante titoli di viaggio ulteriori rispetto a quelli previsti nel suddetto allegato G al Capitolato di gara.
 8. La rete di vendita dei titoli di viaggio è a carico del Prestatore che la organizza a propria cura e spese, rispettando i seguenti standard minimi:
 - a) i titoli di viaggio devono essere realizzati nel rispetto dei requisiti di anticontraffazione;
 - b) i punti vendita, anche se automatizzati, devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito;
 9. L'Impresa affidataria deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre ad assumere l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario vigente.


Parte terza: Altri impegni assunti dalle parti, inadempimenti e sanzioni

Articolo 12 – Beni e obbligazioni per l'esercizio dei servizi

1. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di acquistare - salvo diversa indicazione contenuta negli allegati di seguito indicati:
 - a) il parco mezzi (autobus) essenziale all'esercizio dei servizi di TPL come individuato nell'allegato E del Capitolato di gara, alle condizioni ivi indicate;
 - b) le paline e le tabelle di fermata, nonché le pensiline dislocate sulla rete oggetto del servizio, elencate nell'allegato E del Capitolato di gara, alle condizioni ivi indicate;
 2. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di assumere in locazione i beni immobili essenziali all'esercizio dei servizi di TPL oggetto del servizio elencati nell'allegato E del Capitolato di gara, alle condizioni ivi indicate.
- 

3. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, sono a carico dell'Impresa affidataria gli interventi comunque necessari a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni propri e di quelli acquistati dai corrispondenti Gestori uscenti ovvero dall'Ente affidante o dalle società pubbliche titolari di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, essenziali all'esercizio dei servizi di TPL di rispettiva competenza.
4. L'Impresa affidataria può acquisire la disponibilità degli ulteriori beni mobili e immobili, delle tecnologie, delle apparecchiature e delle attrezzature di bordo e di terra, resi disponibili dai Gestori uscenti e non essenziali all'esercizio dei servizi di TPL oggetto del corrispondente servizio, elencati nell'allegato E al Capitolato di gara, alle condizioni ivi indicate. A tal fine, ad essa è riconosciuto il diritto di prelazione sui suddetti beni.
5. L'Impresa affidataria deve subentrare in tutti i rapporti contrattuali, in essere e in fieri, facenti capo ai corrispondenti Gestori uscenti, elencati nell'allegato E al Capitolato di gara.

Articolo 14 – Parco mezzi destinato all'esercizio dei servizi

1. L'Impresa affidataria, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo, comma 1, lett. a) deve svolgere i servizi con mezzi autorizzati, in numero e caratteristiche adeguate all'esercizio dei medesimi, nonché a soddisfare le esigenze dell'utenza, assicurando in particolare gli standard minimi di qualità di cui all'allegato C al Capitolato di gara, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Contratto.
 2. L'Impresa affidataria deve documentare l'impegno a utilizzare, per tutta la durata del rispettivo affidamento, un parco mezzi che presenti i seguenti requisiti minimi:
 - a) un'anzianità media di immatricolazione non superiore a 15 (quindici) anni;
 - b) l'utilizzazione di gasolio emulsionato e/o biodiesel nella misura non inferiore al 5% (cinque per cento), riferito almeno al 90% (novanta per cento) del gasolio utilizzato;
 - c) limite minimo del 25% (venticinque per cento) dei veicoli con motorizzazioni rispondenti ai limiti di emissione EURO 2 e successivi sul totale del parco mezzi;
 - d) limite minimo del 5% (cinque per cento) degli elettrici e/o dei veicoli alimentati con carburanti alternativi al gasolio;
 - e) limite minimo del 25% (venticinque per cento) dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi urbani dotati di sistemi per l'accessibilità per i portatori di handicap;
- 

- f) limite minimo del 50% (cinquanta per cento) dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi urbani dotati di pianale ribassato.
3. La Regione dell'Umbria assegna all'Impresa affidataria, nel periodo di vigenza del relativo Contratto di servizio, gli eventuali contributi pubblici finalizzati al rinnovo del parco mezzi (autobus), fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 25 della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii..
 4. L'Impresa affidataria si impegna, nel periodo di vigenza contrattuale, a migliorare l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati, nel rispetto degli impegni previsti dai relativi progetti presentati in sede di gara.
 5. L'Impresa affidataria deve procedere alla sostituzione dei mezzi avariati con altri autorizzati, aventi caratteristiche analoghe o superiori, senza che questo comporti ulteriori oneri per l'Enti affidante.
 6. La colorazione esterna dei mezzi adibiti ai servizi di TPL automobilistico deve essere conforme alle indicazioni degli Enti pubblici competenti in materia.
 7. L'Impresa affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i mezzi propri e quelli rilevati dai corrispondenti Gestori uscenti, oltre a quelli acquistati con contributi pubblici (ivi compresi i diversi sistemi installati a bordo: obliterazione, prenotazione fermate, informazione all'utenza, etc.), nonché ad effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi.
 8. L'Impresa affidataria deve trasmettere all'Ente affidante prima dell'inizio del servizio e successivamente con cadenza semestrale, l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell'esercizio dei servizi di TPL rispettivamente affidatigli, nonché i rapporti sugli incidenti e/o danni eventualmente intervenuti.
 9. L'Ente affidante può verificare, in ogni modo e in qualsiasi momento, la composizione del parco mezzi ed il suo stato di efficienza, anche mediante controlli a campione.
 10. Alla scadenza del presente contratto, ovvero in caso di recesso o risoluzione, i mezzi acquistati con contributi pubblici saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dall'Impresa affidataria, la quale sarà comunque chiamata a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura. In caso di contestazioni si procederà convocando la Commissione Tecnica di cui all'art. 9, comma 6.

Articolo 15 – Personale

1. L'Impresa affidataria deve assicurare, in termini quantitativi e qualitativi, la presenza del personale atto a garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL oggetto del presente contratto e, in particolare, l'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nei relativi programmi di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti.
2. Alla conduzione dei mezzi adibiti all'esercizio dei servizi di TPL automobilistico devono essere adibiti esclusivamente conducenti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23 febbraio 1999, n.88) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.
3. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportano contatti con gli utenti devono indossare, mantenendola in perfetto stato, la divisa sociale e/o l'apposito cartellino di riconoscimento.
4. Per tutta la durata del contratto, l'Impresa affidataria ha l'obbligo di mantenere in servizio un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.M. n.448/1991.
5. I Gestori uscenti e l'Impresa affidataria devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 della Legge n. 428/1990 e ss.mm.ii., ove applicabili.
6. Ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 422/97 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 25, comma 1, lett. b), della L.R. n.37/1998 e ss.mm.ii., l'Impresa affidataria deve farsi carico di tutto il personale, non dirigente, dipendente dal Gestore uscente, compresi i soci prestatori d'opera di Società Cooperative, così come elencato nell'allegato F al Capitolato di gara, suddiviso per qualifica e costo complessivo.
7. In particolare, l'Impresa affidataria deve assicurare al suddetto personale il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e del CCNL degli autoferrotranvieri, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in vigore che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche.
8. All'Impresa affidataria spettano tutti le eventuali risorse statali finalizzate alla copertura parziale o totale degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di categoria stipulati nel periodo di vigenza del contratto.
9. Ai fini della verifica del rispetto di quanto dichiarato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, e fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi di rendicontazione di cui al successivo art. 20, l'Impresa

affidataria comunica all'Ente aggiudicatore, entro 60 giorni dall'avvio dei servizi di cui al presente contratto, l'elenco nominativo del personale necessario all'esercizio dei servizi appaltati.

10. In qualunque caso di modifica dell'organico, l'Impresa affidataria deve immediatamente trasmettere all'Ente aggiudicatore i dati aggiornati riguardanti il personale impiegato, con evidenziazione delle variazioni intervenute. L'Impresa affidataria è comunque obbligata a consentire il controllo del Libro Matricola da parte dell'Ente aggiudicatore.
11. Ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti impiegati è a carico del Prestatore, il quale deve rendere disponibile, a richiesta dell'Ente aggiudicatore, la documentazione attestante le ore di lavoro effettuate dal personale impiegato, l'esistenza delle relative polizze assicurative, nonché l'effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
12. Il fondo di quiescenza relativo alle unità di personale oggetto di trasferimento è garantito dai Gestori uscenti mediante la costituzione di una polizza fidejussoria o di una fidejussione bancaria o in altra forma consentita dalla legge o concordata con l'impresa affidataria. In tal caso, la suddetta garanzia deve riguardare esclusivamente i diritti maturati dal personale oggetto di trasferimento sino alla data di presa in carico da parte della corrispondente Impresa affidataria ed è efficace con decorrenza da tale data. In caso contrario, il suddetto fondo deve essere trasferito dai Gestori uscenti all'Impresa affidataria.

Articolo 16 – Qualità dei servizi e Carta della Mobilità

1. L'Impresa affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità dei servizi svolti, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e dei comfort, nonché ad intraprendere le opportune azioni finalizzate ad elevarne i livelli nel tempo.
2. L'Impresa affidataria è tenuta ad istituire i Comitati di cui all'articolo 24 della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii. e a rispettare gli standard minimi di qualità stabiliti nell'allegato C al Capitolato di gara.
3. In caso di accertato mancato rispetto degli standard di qualità, l'Ente affidante applica le penali di cui all'allegato I al Capitolato di gara, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 22.
4. L'Impresa affidataria deve rispettare gli impegni previsti nella propria Carta della Mobilità, redatta nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994, impegnandosi ad aggiornarla con cadenza annuale. Gli impegni previsti nella Carta della Mobilità e

nei relativi aggiornamenti devono essere coerenti con gli obblighi e gli impegni assunti in sede contrattuale.

5. Gli oneri relativi alla diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella rispettiva Carta della Mobilità sono a carico del Prestatore, che vi provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito Internet aziendale, nonché attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterranno opportuno.
6. L'Ente affidante, direttamente e/o tramite società terze, può effettuare, in ogni momento, verifiche e controlli volti ad accertare l'effettivo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili in materia. L'Impresa affidataria si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per agevolare lo svolgimento delle suddette verifiche, L'Impresa affidataria si impegna a consentire la libera circolazione, su tutti i mezzi di trasporto pubblico, del personale indicato dall'Ente affidante, munito di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente comunicati.

Articolo 17 - Informazioni all'utenza

1. L'Impresa affidataria è tenuta a:
 - a) partecipare a qualsiasi iniziativa regionale finalizzata al miglioramento dell'informazione all'utenza, con particolare riferimento al servizio di call center ed al sito internet regionale.
 - b) individuare, all'interno della rispettiva struttura organizzativa (o tramite intese con altre aziende specializzate), un ufficio per raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e facilitare, ove possibile, l'accesso al servizio ai portatori di handicap. L'Impresa affidataria, inoltre, deve realizzare un sito internet aziendale, in grado di interagire con gli utenti e gestire i flussi informativi.
 - c) trasmettere all'Ente affidante ogni dato richiesto relativo alla qualità dell'informazione fornita all'utenza, secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio.
2. Al verificarsi di variazioni riguardanti l'esercizio dei servizi affidati (interruzioni e/o riduzioni e/o incrementi pianificati ovvero modifiche degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi), l'Impresa affidataria si impegna a garantire una completa e tempestiva informazione all'utenza, entro 10 (dieci) giorni antecedenti l'entrata in vigore dei nuovi orari e/o dei nuovi

servizi ovvero entro i diversi termini temporali eventualmente concordati con l'Ente affidante.

3. Restano fermi gli ulteriori oneri informativi previsti nel presente Contratto, con specifico riferimento a quelli indicati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 16, fatto salvo quanto previsto in materia di penali e di decadenza e risoluzione.

Articolo 18 – Ulteriori obblighi e responsabilità

1. L'Impresa affidataria, già costituita in Società di capitali al momento della presentazione dell'offerta, deve mantenere tale natura per tutta la durata dell'affidamento, pena la decadenza e la risoluzione del contratto.
2. Le certificazioni di qualità aziendale (serie ISO 9000), di qualità ambientale (serie ISO 14000) e di responsabilità sociale (serie SA 8000), possedute, al momento della presentazione dell'offerta, dal socio consorziato che svolge la maggiore quota del servizio appaltato in termini di percorrenze annue, devono essere mantenute in capo al socio stesso per tutta la durata dell'affidamento, pena l'applicazione delle penali di cui all'allegato I del Capitolato di gara, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 22.
3. L'Impresa affidataria deve erogare i servizi di TPL rispettivamente affidatigli sulla base di percorsi e di impianti di cui è garantita la sicurezza e l'idoneità. Le Imprese affidatarie, in caso di modifiche dei relativi programmi di esercizio, devono ottenere il riconoscimento dell'idoneità dell'impianto, del percorso, delle linee e dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità dei servizi.
4. L'Impresa affidataria è altresì tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 24 della L.R. dell'Umbria n.37/1998 e ss.mm.ii..
5. L'Impresa affidataria, per quanto di rispettiva competenza, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa, dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento dei servizi e delle attività oggetto del Contratto.
6. Sono posti a carico dell'Impresa affidataria, inoltre, gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
7. L'Impresa affidataria si impegna a presentare all'Ente affidante, almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza del relativo Contratto di servizio, ovvero entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi dalla dichiarazione di recesso o decadenza e risoluzione:
 - a) l'elenco dei beni, immobili e mobili, essenziali all'esercizio dei servizi di TPL svolti, da trasferire al corrispondente Nuovo aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche,

del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;

- b) l'elenco dei beni, immobili e mobili, non essenziali all'esercizio dei servizi di TPL svolti, da mettere a disposizione del corrispondente Nuovo aggiudicatario, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, del titolo, delle modalità e delle altre condizioni di trasferimento;
- c) l'elenco del personale dipendente, non dirigente, impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL svolti, da trasferire al corrispondente Nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo;
- d) tutti gli altri dati che ciascun Ente affidante riterrà utili ai fini dell'espletamento delle successive gare per l'affidamento dei servizi di TPL di propria competenza.

Articolo 19 – Assicurazioni

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza del contratto, l'Impresa affidataria deve dimostrare con idonea documentazione, l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi assicurativi di cui al comma precedente.

Articolo 20 – Reporting e monitoraggio

1. L'Impresa affidataria si impegna a predisporre i rapporti informativi previsti dal sistema di monitoraggio descritto all'allegato M del Capitolato di gara, secondo le modalità previste nell'articolo 23 del citato Capitolato e nell'allegato suddetto, che costituiscono strumento di base per la valutazione da parte dell'Ente affidante del rispetto degli impegni complessivamente assunti dal Prestatore, nonché per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento degli standard minimi di qualità dei servizi oggetto del presente Contratto.
2. I suddetti rapporti sono redatti dai Responsabili di esercizio dell'Impresa affidataria in regime di autocertificazione, in conformità alle modalità di rilevazione, al formato ed agli standard di calcolo indicati nel suddetto allegato. Tali rapporti devono contenere anche le informazioni certificate (non modificabili *ex post*) raccolte e trasmesse mediante strumenti automatici di rilevamento dei dati di esercizio, secondo quanto offerto in sede di gara.
3. L'Impresa affidataria si impegna a redigere i suddetti rapporti periodici e a presentarli a ciascun Ente affidante, per quanto di rispettiva competenza, entro le scadenze indicate nel citato allegato M al Capitolato di gara. L'Ente affidante, sulla base dei risultati conseguiti, si riserva di individuare, d'intesa con la corrispondente Impresa affidataria, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.

4. Al fine di accertare il rispetto degli standard di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi finanziati con contributi pubblici, l'Ente affidante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale dell'Impresa affidataria.
5. L'Ente affidante può effettuare periodicamente le rilevazioni sulla rete di propria competenza, per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'allegato C al Capitolato di gara, i parametri di monitoraggio di cui all'allegato M al Capitolato di gara, nonché di quanto previsto dalla Carta della Mobilità adottata dal Prestatore, ai sensi del precedente articolo 16.
6. Ciascun Ente affidante comunica all'Impresa affidataria le modalità di effettuazione delle attività di monitoraggio ed i criteri di applicazione di quanto previsto in relazione alle penali di cui al successivo articolo 22, nonché all'art. 18 del Capitolato di gara e relativo allegato I.

Articolo 21 - Cessione del contratto e subappalto (o sub-affidamento)

1. E' vietata la cessione - a qualunque titolo o ragione, diretta o indiretta, totale o parziale - del presente Contratto di servizio. L'eventuale cessione in violazione del predetto divieto è nulla e non è opponibile all'Ente affidante. Resta fermo quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione ed il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.
2. L'Impresa affidataria può sub-appaltare, o sub-affidare, in ciascun anno di durata dell'affidamento, i servizi di TPL automobilistico di propria competenza in misura non superiore al 10% (dieci per cento) delle percorrenze annue iniziali affidate. Il sub-appalto, o sub-affidamento, non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa affidataria, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Ente affidante.
3. Il sub-appalto delle attività è sottoposto, ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 55/1990 e ss.mm.ii., alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Impresa affidataria abbia indicato nella propria offerta la volontà di avvalersi del sub-appalto;
 - b) l'Impresa affidataria deve trasmettere copia autentica del contratto di sub-appalto all'Ente affidante direttamente interessato ai servizi da sub-appaltare, almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio delle attività affidate;
 - c) unitamente alla copia del contratto di sub-appalto, l'Impresa affidataria deve trasmettere anche la documentazione attestante il possesso da parte dell'impresa sub-affidataria, o sub

appaltatrice, dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia per lo svolgimento delle attività sub-appaltate;

- d) che non sussista, nei confronti dell'impresa sub-appaltatrice, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575/1965 e ss.mm.ii.;
 - e) l'esecuzione delle attività sub-appaltate non può formare oggetto di ulteriore sub-appalto.
4. E' fatto obbligo all'Impresa affidataria, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, Legge n. 55/1990 e ss.mm.ii., di trasmettere, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
 5. Resta inteso che quanto previsto dal presente Contratto per l'Impresa affidataria, in materia di verifiche e controlli, nonché di obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale sub-appaltatore.
 6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 6, della L.R. dell'Umbria n. 37/1998 e ss.mm.ii. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 18 della Legge n. 55/1990 e ss.mm.ii..

Articolo 22 – Penali

7. L'Ente affidante, qualora abbia accertato inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria, provvederà a contestarli per scritto all'Impresa stessa, assegnando un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione.
8. Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, l'Ente affidante applica le penali indicate nell'allegato I al Capitolato di gara.
9. Le penali applicate ai sensi del comma precedente, qualora non pagate dalla Impresa affidataria, sono prelevate avvalendosi della cauzione definitiva dalla stessa prestata ai sensi dell'articolo 16 del Capitolato di gara, fermo restando quanto previsto nel comma 6 di tale articolo. Qualora l'importo della penale ecceda l'importo della cauzione definitiva prestata, la differenza è detratta direttamente dal corrispettivo spettante all'Impresa affidataria inadempiente.
10. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative penali non esonera il Prestatore, per quanto di rispettiva competenza, dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per la quali si sono

rese inadempienti e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

11. L'applicazione delle penali previste nell'allegato I al Capitolato non preclude il diritto dell'Ente affidante di avvalersi di quanto previsto in materia di decadenza e risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 23 – Cause di decadenza e di risoluzione

1. Il Prestatore decade dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:
- a) accertata non veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, successivamente alla stipula del Contratto di servizio;
 - b) ingiustificata mancata costituzione in società di capitali, entro 12 (dodici) mesi dall'aggiudicazione;
 - c) mancata ottemperanza a norme imperative di legge o regolamentari;
 - d) deposito di un ricorso o di una domanda ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa affidataria;
 - e) condanna con sentenza passata in giudicato ovvero assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico delle Imprese affidatarie;
 - f) perdita dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - g) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del Contratto di servizio in violazione di quanto previsto nel precedente articolo 21;
 - h) sub-appalto dei servizi in violazione di quanto previsto nel precedente articolo 21;
 - i) mancata copertura assicurativa dei rischi connessi all'esecuzione delle attività affidate;

- j) ingiustificato mancato avvio dei servizi appaltati nel termine contrattualmente stabilito;
 - k) ingiustificata e unilaterale interruzione e/o riduzione dei servizi appaltati, anche se motivata dall'eventuale esistenza di controversie con l'Ente affidante;
 - l) ingiustificate e gravi irregolarità nell'esercizio dei servizi appaltati ovvero ingiustificate e reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - m) ingiustificate e gravi e/o reiterate inadempienze riguardanti gli oneri informativi assunti nei confronti dell'Ente affidante e/o degli utenti;
 - n) mancata reintegrazione della cauzione definitiva prestata a favore dell'Ente affidante, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'apposita richiesta.
2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto di servizio, l'Ente affidante ha il diritto di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del presente Contratto di servizio è inoltre escluso qualsiasi compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese a favore dell'Impresa affidataria inadempiente.

Articolo 24 – Recesso

1. In qualsiasi momento l'Ente affidante ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di servizio, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da inviare alla corrispondente Impresa affidataria con raccomandata a/r, nei casi di:
- a) condanna anche non definitiva di uno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa affidataria, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
 - b) mancato accordo in sede di rinegoziazione del corrispettivo posto a carico dell'Ente affidante, dipendente dalle modifiche da apportare al relativo programma di esercizio;
2. In caso di recesso, l'Impresa affidataria ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di pagamento previsti nel precedente articolo 8, rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 25 - Pretese di Terzi

1. L'Impresa affidataria garantisce e manleva, in ogni tempo, l'Ente affidante da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente Contratto.

Parte quarta: Disposizioni varie

Articolo 26 - Comunicazioni


1. Qualunque comunicazione scritta riguardante l'espletamento delle attività appaltate deve essere indirizzata ai recapiti dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria di cui all'art. 16 del Disciplinare di Gara al quale espressamente si rinvia, e può essere effettuata, salvo quanto disposto in altre parti del presente Contratto, del Capitolato e del Disciplinare di gara, mediante qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, fax o e-mail) da cui risulti, con certezza, il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.
2. E' onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente qualunque variazione degli indirizzi precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito.
3. Tutti i rapporti scritti e verbali tra il Prestatore e l'Ente affidante comunque inerenti l'esecuzione del Contratto, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 27 - Foro competente

1. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 6, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Impresa affidataria e l'Ente affidante relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione delle disposizioni degli Atti di gara e/o delle clausole del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia.

Articolo 28 - Protezione dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto stesso.



2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.
3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal suddetto decreto, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'articolo 7 del decreto stesso.

Articolo 29 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il presente contratto di servizio, stipulato ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ed è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.
2. L'imposta di registro in misura fissa di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, è integralmente a carico del Prestatore.
3. Il Prestatore dichiara che le prestazioni in oggetto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 30 – Clausole finali

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto
3. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo da parte dell'Ente affidante nella richiesta al Prestatore di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso), non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti

spettanti all'Ente affidante stesso, i quali si riservano di farli comunque valere nei limiti della prescrizione.

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio i seguenti atti:

Allegato "A" Servizi di TPL automobilistico interregionali -
Percorrenze annue

Allegato "B" Programmi d'esercizio

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto gli allegati nello stesso richiamati sebbene non materialmente allegati ma depositati presso la Provincia di Terni.

Perugia, li 17.07.2006

IL PRESTATORE

ATC & Partners Mobilità a r.l.


(Dott. Sergio Sbarzella)



REGIONE DELL'UMBRIA

Il Dirigente

(Geom. Ettore Lamincia)




Il sottoscritto Dott. Sbarzella Sergio quale Amministratore Unico della Soc. Consortile ATC & Partners mobilità a r.l., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere pienamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., pertanto, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- art. 6, comma 2 – prosecuzione dei servizi per 12 mesi oltre la scadenza del contratto (tacita proroga temporanea)
- art. 9, comma 6 e art. 14, comma 10 – casi di ricorso all'arbitrato (clausole compromissorie)



- . art. 21, comma 2 – limitazioni al sub-appalto dei servizi
- . art. 23 – cause di decadenza e risoluzione del contratto
- . art. 24 ^{ca} cause di recesso dal contratto

Perugia, li 17.07.2006

IL PRESTATORE

ATC & Partners Mobilità a r.l.

Dott. Sergio Stanzella




Allegato "A"

(art.3, lettera f – contratto di Servizio)

Percorrenze annue

Autolinee	Km.
Amelia-Orte Scalo FS	46.056
Orvieto – Bolsena	37.444
Narni – Rieti	59.544
Sangemini – Viterbo	138.751
Todi – Montalto di Castro	11.433
Todi – Tarquinia	
<u>Totale Percorrenze</u>	<u>Km. 293.228</u>

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned below the table and overlapping the 'Totale Percorrenze' row.